

Patent Box 2023: come pagare meno tasse in modo intelligente



Perché è importante parlare del Patent Box 2023?

Perché è senza dubbio una delle migliori strategie in assoluto **per ridurre il carico fiscale di un'impresa**.

Si tratta infatti di un'importante agevolazione fiscale volta a **stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo** delle imprese italiane per incrementare la competitività di tutto il sistema Paese.

Gli investimenti in *innovazione*, infatti, migliorano la produttività delle imprese e la loro capacità competitiva, garantendo maggiori profitti futuri e, di nuovo, maggiore possibilità di investimento, innescando così un vero e proprio circolo virtuoso.

A questo punto dovrebbe quindi essere chiaro quanto sia una strategia vincente sfruttare questo tipo di agevolazione. Possiamo dire che si prendono due piccioni

con una fava: da una parte si riduce il carico fiscale e dall'altra si migliora la propria redditività in maniera sostenibile.

Che cos'è il nuovo Patent box 2023 e come funziona

Il Patent Box 2023 è un'agevolazione fiscale dalla **durata di 5 anni, rinnovabile**, rivolta alle imprese che sostengono (o hanno sostenuto in passato) **costi per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design** al fine di generare determinati beni immateriali quali:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d'utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.

Tali beni immateriali devono poter essere **utilizzati** (e quindi “monetizzati”) **direttamente dall'impresa** che li ha sviluppati all'interno del proprio processo produttivo, oppure **essere concessi in licenza** (volgarmente “affittati”) a un'altra impresa.

Nella sostanza, l'azienda che sviluppa tali beni può decidere di sfruttarli da sola, per esempio creando dei prodotti o servizi che incorporano le nuove tecnologie sviluppate e che consentono all'impresa di avere maggiore successo sul mercato, oppure di concedere i diritti di sfruttamento dei beni a qualche altra impresa interessata, a fronte del pagamento di canoni periodici parametrati alle vendite (es. royalties).

Per poter utilizzare l'agevolazione è di fondamentale importanza che i **beni immateriali nominati esistano per davvero** e siano **documentabili secondo le norme di legge** che regolano la proprietà intellettuale in Italia, nell'Unione Europea e nei trattati internazionali.


Ad esempio, se si sostiene di aver sviluppato un brevetto per invenzione (che sia italiano, europeo o internazionale), è necessario essere in possesso di tutti i

documenti relativi alla domanda di registrazione e di concessione del brevetto rilasciata dagli uffici competenti.

Beneficiari

Il Patent Box 2023 è **rivolto a tutte le imprese**, senza alcun limite di dimensione e a prescindere dalla forma giuridica. Parliamo quindi di **ditte individuali, società di persone, società di capitali e in generale tutti i soggetti che producono redditi d'impresa**. In tutti i casi, però, la norma richiede che i soggetti debbano essere qualificabili come *“investitori”*, nel senso che **devono effettivamente sostenere i costi** di ricerca e sviluppo e assumersi i relativi rischi di fallimento della stessa.

Agevolazione



Maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP dei costi sostenuti in relazione ai beni immateriali protetti intellettualmente.

Il beneficio fiscale è del 30,69% (calcolato su un'IRES del 24% e un IRAP del 3,9%)

L'agevolazione è cumulabile con il Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo, innovazione e design

Spese ammissibili

I Costi inerenti

- **software** protetto da copyright.
- **Brevetti industriali.**
- **Disegni e modelli.**

L'agevolazione può essere ottenuta per **spese sostenute negli 8 anni antecedenti il deposito per il software e disegni ed il rilascio per brevetti.**

In particolare, il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243](#), elenca i seguenti costi agevolabili:

- **spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto** diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti (lett. a);
- **quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative** ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti (lett. b);
- **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti esclusivamente alle attività rilevanti (lett. c);
- **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività rilevanti (lett. d);
- **spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati**, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi (lett. e).

Tutte queste **spese devono essere opportunamente documentate** seguendo le indicazioni fornite dai documenti di prassi relativi agli oneri documentali.

Scadenze

L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione e le modalità operative della normativa.

Come si utilizza

Per usufruire dell'agevolazione Patent Box 2023 è necessario **esercitare l'opzione all'interno della dichiarazione entro il termine di presentazione**

della stessa (generalmente il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi).

È ammessa anche la presentazione della **dichiarazione tardiva entro 90 giorni** dalla scadenza (generalmente fine febbraio).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5/E del 24/02/2023 che entra nel dettaglio della normativa sul **Patent Box** e chiarisce numerosi dubbi sorti tra gli operatori nel primo anno di applicazione del Nuovo Patent Box.

Patent Box e licenza d'uso

La circolare conferma che il Patent Box può essere utilizzato dal licenziatario o sub licenziatario:

Sulla base di quanto fin qui esplicitato, possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste.

Il nostro modello di intervento



Il software innovativo

Nell'ambito di qualsiasi attività o progetto, forniamo al cliente la IDP ovvero la piattaforma digitale innovativa realizzata appositamente per il cliente.

La IDP è un software innovativo che possiamo proteggere e che Vi dà diritto ad attivare il Patent Box ed ottenere i relativi vantaggi.

Inoltre, la IDP è un ambiente di system integration digitale che connette tutti i software presenti in azienda e quindi consente di recuperare tutti i costi sostenuti negli 8 anni precedenti legati al software ed alla digitalizzazione, inclusi tutti i nostri onorari.

Le nostre attività

Le nostre attività sono:

- La fornitura del software innovativo.
- Il deposito della protezione intellettuale come software innovativo.
- La verifica di tutti i costi ammissibili ed il calcolo dell'incentivo.
- La redazione del pack documentale.
- L'assistenza al professionista per il recupero del credito.

I nostri plus

• La Piattaforma digitale innovativa

Forniamo una Piattaforma Digitale Innovativa (IDP) che potremo proteggere intellettualmente, valorizzare e capitalizzare con cui realizzeremo l'intero progetto.

La IDP comprende consente di interconnettere tutti i software aziendali con il software di monitoraggio energetico, inoltre dispone di moltissime funzionali e moduli attivabili.

Viene fornita inclusa nel nostro onorario con 3 moduli compresi:

- Modulo ENERGY, necessario per soddisfare i requisiti.
- Modulo ACADEMY, per gestire la formazione aziendale ed il modulo previsto nel progetto.
- Un terzo modulo a scelta.



Tutti i nostri costi vengono inseriti nel costo della IDP e quindi saranno recuperabili!

I costi

- Un onorario pari al 20 % del valore del credito di imposta generato.

Il nostro onorario è inseribile nella piattaforma e quindi godrà dell'incentivo.

Contatto

Proporrei di fissare la call esplicativa e di approfondimento per valutare insieme la fattibilità.

- Aldo Cossa 335-1407740

aldo.c@innos-srl.it

Un cordiale saluto

ALLEGATO- approfondimenti normativi

Patent Box e adempimenti tardivi

La circolare entra nel merito di alcuni adempimenti formali necessari al fine della fruizione del Patent Box e della Penalty Protection.

Per quanto riguarda l'opzione per fruire del beneficio, la circolare specifica:

*L'opzione nuovo PB può essere inoltre esercitata anche avvalendosi della c.d. "remissione in bonis", sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (nel seguito "D.L. n. 16 del 2012"), la possibilità di esercizio tardivo dell'opzione nuovo PB è, in ogni caso, da intendersi subordinata alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di **"buona fede"**. Tale condizione è da escludere qualora l'assolvimento tardivo dell'adempimento di natura formale, costituito dalla comunicazione in dichiarazione dell'opzione, «rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità».*

Per quanto riguarda la Penalty Protection la circolare prevede che:


Il possesso della documentazione idonea può essere comunicato in dichiarazione anche tardivamente, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (nel seguito "D.L. n. 16 del 2012").

Patent Box e reti di impresa

La circolare definisce il funzionamento del Patent Box per le Reti di Imprese, nella forma di Rete Contratto e nella forma di Rete Soggetto nonché analogamente per i consorzi.


Infine, si precisa che, analogamente a quanto previsto dalla circolare n.13 del 2017, paragrafo 4.7.1, in tema di credito d'imposta ricerca e sviluppo, possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

RETE CONTRATTO



Nel caso della Rete Contratto ovvero quando la rete sia *priva di autonoma soggettività giuridica (e conseguentemente di autonoma capacità tributaria)*, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alle imprese partecipanti, sicché in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, **queste ultime hanno diritto all’agevolazione**.

Ragionamento analogo vale per i consorzi *qual ora pur svolgendo l’attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto investitore in quanto opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, indipendentemente dal fatto che l’ente abbia o meno rilevanza esterna, il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti, in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il “ribaltamento” operato dal consorzio. In tale fattispecie, l’agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata.*



Nel caso della **Rete Soggetto** configurata mediante *l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquisisca autonoma soggettività giuridica (e conseguentemente una capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla "rete-soggetto". Tale soggetto "distinto", che diventa un autonomo soggetto passivo di imposta (con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette e indirette), ... nel caso in cui il programma di rete preveda lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, tali attività e il rischio a esse connesso sono imputabili alla "rete-soggetto", la quale, risultando essere un'"impresa", può essere, al ricorrere di tutte le condizioni, il soggetto destinatario dell'agevolazione. La "rete-soggetto", quindi, **applicherà in modo autonomo la maggiorazione del 110%**.*

Analogamente, quando i consorzi effettuano direttamente gli investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo ed effettuano la ricerca in *qualità di soggetto investitore sostenendone i costi, sopportando il rischio dell'attività svolta e ritraendone i benefici, l'agevolazione spetta al consorzio stesso che ne beneficerà in modo autonomo, avendo riguardo ai costi sostenuti per le attività rilevanti e connessi ai beni immateriali oggetto di agevolazione.*

Altre richieste successive

Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all'esercizio di una prima opzione, l'impresa intenda richiedere l'agevolazione per un nuovo bene immateriale,

ricompreso tra quelli individuati dal comma 3 dall'articolo 6, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione nuovo PB, che avrà una durata pari a cinque periodi d'imposta a decorrere dal suo esercizio.

Fruizione del beneficio

Un aspetto che ha messo in difficoltà gli operatori in questi primi mesi è stato quello di stabilire il momento (l'anno) di fruizione del beneficio e del meccanismo premiale.

La norma è infatti chiara per quanto riguarda i brevetti e stabilisce che il momento rilevante è quello dell'**ottenimento della privativa**.

Tale principio però non è applicabile direttamente a software e disegni. La circolare ha quindi stabilito in via interpretativa che per l'agevolazione ordinaria per i software è sufficiente *la prova della esistenza del software che può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; tale dichiarazione, attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.*

Per fruire invece del meccanismo premiale per i software *si potrà beneficiare ...a partire dal periodo di imposta in corso alla data di **registrazione del bene presso la SIAE**.*

Per il godimento del beneficio ordinario per i disegni e modelli “*giuridicamente tutelati*”, occorre distinguere:

- a) i disegni e modelli registrati;
- b) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all'articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);

c) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

*Negli altri casi-lett. b) e c)-la prova dell'esistenza del bene può risultare da una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, ... tale dichiarazione ... attesta la titolarità dei diritti esclusivi sul bene in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento (CE)n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e alla legge sul diritto d'autore e indica inoltre: (i) per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l'evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; e (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d'autore, il nome dell'autore e, se questi non è vivente, la data della morte.*

Per quanto riguarda invece la fruizione del **meccanismo premiale con riferimento ai disegni e modelli non registrati** ... è possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, **mediante registrazione**. In tali casi, resta fermo che, in sede di applicazione del meccanismo premiale, non è possibile agevolare spese per le quali il beneficio è stato già fruito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la divulgazione al pubblico.

Spese infragruppo

La circolare ribadisce che non sono ammissibili le spese infragruppo quando sostenute da aziende controllate o controllanti anche per il tramite di familiari.

Ai sensi del successivo punto 3.2 del Provvedimento, rientrano tra le attività rilevanti anche «quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa».

Per la sussistenza del requisito del controllo, il Provvedimento specifica che si debba tenere conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR. Viene precisato inoltre che, nello svolgimento delle attività commissionate, i commissionari

indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Contratti extra-muros

Attenzione ai contratti con società od enti esterni poiché la circolare precisa che *non risultano, in linea di principio, agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato.*

Cumulabilità

La circolare analizza la cumulabilità del Patent box con le altre agevolazioni e con il credito di imposta ricerca e sviluppo.

In via generale la disciplina prevede che i costi oggetto di maggiorazione siano assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall'impresa per il loro finanziamento e rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109.

Nel caso specifico del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo per il quale è esplicitamente ammessa la cumulabilità, occorre analizzare la specifica normativa (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che al comma 203 prevede che **«per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto [...] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».**

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in

relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, [o dell'agevolazione ordinaria].

...si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere reconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d'imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d'imposta al momento applicabili.

Per completezza di trattazione, si rileva che il medesimo obbligo di restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo debba essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione "ordinaria" prevista dall'articolo 6.

Nel caso di utilizzo del Patent Box occorre quindi effettuare il "netting" ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo.

| Anno di riferimento | 2020 |
|---|---------------|
| Credito di imposta R&S usufruito | 12% |
| Beneficio derivante dal meccanismo premiale per il 2020 | |
| 24,00% IRES | |
| 3,90% IRAP | 30,69% |
| <hr/> | |
| 27,90% totale x 110% (maggiorazione premiale) | |

Credito di imposta calcolato al netto del beneficio premiale 12% – 30,69% **8,31%**

Credito di imposta “da restituire” **3,68%**

esempio numerico calcolo del netting

Attività rilevanti

Per quanto riguarda invece le cosiddette attività rilevanti per le quali i costi sopra elencati devono essere sostenuti, si tratta delle diverse attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ampiamente descritte nei *manuali di Frascati e di Oslo* e richiamate dal [D.M. 26/5/2020](#) riguardante il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design (un'altra agevolazione fiscale ampiamente utilizzata nel panorama italiano).

In particolare, la **norma** elenca le seguenti:

- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- le attività classificabili come innovazione tecnologica
- le attività classificabili come design e ideazione estetica;
- più le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Come si esercita l'opzione Patent Box 2023

L'opzione si esercita **compilando diversi quadri dei modelli** (per maggiori approfondimenti è possibile consultare le istruzioni ai modelli) e vi è la possibilità, per ogni anno di durata dell'agevolazione, di optare per la protezione dalle sanzioni attraverso la predisposizione e conservazione della documentazione idonea. Tale **documentazione va firmata digitalmente e marcata temporalmente** entro le scadenze sopra citate, per cui è indispensabile muoversi in anticipo per pianificare l'attività di preparazione.

La documentazione che protegge dalle sanzioni

Una caratteristica importante del Patent Box 2023, e che rappresenta anche un grande vantaggio rispetto al credito d'imposta ricerca e sviluppo, è la **possibilità di mettersi al riparo dal rischio di sanzioni in caso di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate**. La norma prevede infatti che chi vuole usufruire

dell'agevolazione Patent Box può decidere di preparare e conservare un **set documentale** apposito che segua pedissequamente le specifiche formali indicate nei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare della cosiddetta esimente sanzionatoria.

Il Patent Box una strategia integrata di pianificazione

Per concludere questo articolo sul Patent Box 2023, è importante entrare nell'ottica di **pensare a questo tipo di agevolazioni come parte di una strategia integrata di pianificazione dell'innovazione** per l'ottenimento di un **risparmio fiscale sostenibile** e di un miglioramento della propria capacità competitiva. Questo tipo di pianificazione permette di massimizzare il rendimento complessivo dell'innovazione, anche attraverso la combinazione di più agevolazioni fiscali tra loro compatibili, minimizzando al contempo sia i rischi fiscali che quelli finanziari derivanti dall'effettuazione di investimenti relativamente rischiosi.